

CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST E
L'ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ZONA VAL DI CORNIA ONLUS.

L'anno _____, il giorno _____ del
mese di _____, in _____

TRA

L'Azienda USL TOSCANA Nord Ovest, con sede in Pisa, Via
Antonio Cocchi 7, rappresentata nel presente atto dal
Dr....., nato/a a, il
....., e per la carica domiciliato/a presso la sede
legale dell'Ente, in qualità di

E

L'Associazione Cure Palliative della Zona Val di Cornia
Onlus, (d'ora in avanti "l'Associazione"), con sede
legale in Piombino (LI), Via Forlanini n. 24 c/o P.O.
Villamarina / Osp. di Comunità, C.F. 90028260496, in
persona del legale
rappresentante GRASSI MAURIZIO,
nato/a PIOMBINO (LI) il 13/07/1952 e per la
carica domiciliato presso la sede legale
dell'Associazione;

PREMESSO:

- in tutte le zone-distretto ricomprese nell'ambito
territoriale dell'ex ASL 6 di Livorno sono da tempo in
vigore rapporti convenzionali con Associazioni di

Volontariato a supporto delle attività relative alle cure palliative;

- i rapporti di che trattasi rappresentano tanto la valorizzazione del ruolo del Volontariato anche all'interno di un servizio di natura sanitaria quanto il miglioramento dell'attività del reparto grazie all'impegno, anche economico, delle stesse Associazioni;

- gli attuali rapporti sono disciplinati da convenzioni oggi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore;

- peraltro, in ragione delle particolari caratteristiche del rapporto, deve tenersi conto della circostanza che lo stesso determina un rimborso spese solo parziale ma in ogni caso riferito ai compensi per le figure professionali avviate alla collaborazione con l'Unità Organizzativa Aziendale competente;

- che l'Associazione è iscritta al Registro del Volontariato della Provincia di LIVORNO... al n. 2281..... ;

- che l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto del contratto e che l'attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;

- che con Decreto Dirigenziale n. 2593 del 11/08/2020
si dispone di procedere alla stipula di un contratto di
sponsorizzazione attiva e che con lo stesso Decreto è
stato approvato lo schema tipo di contratto tra
l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e l'Associazione sopra
citata, ai sensi della normativa sopra richiamata;

TUTTO CIO' PREMESSO;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto
di collaborazione intercorrente tra l'Azienda USL
Toscana Nordovest e l'Associazione
per l'esecuzione di attività di sostegno ai compiti
istituzionali dell'azienda sanitaria nel settore di
intervento delle cure palliative e nell'ambito
territoriale della zona Distretto Vali Etrusche ambito
Val di Cornia.

Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale
per tutta la durata.

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data del 01/07/2020
sino al 30/06/2023.

ART. 3) OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

- a) alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto per il valore monetario annuo stimato in € 32.700,00;
- b) alla garanzia che gli operatori impiegati nell'attività siano in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione GRT n. 726/2004 ed in particolare delle necessarie competenze tecniche e relazionali e delle abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività di servizio e delle prestazioni specifiche, comunicando all'Azienda ogni variazione o integrazione dell'elenco originario consegnato in sede di avvio del rapporto;
- c) alla garanzia che i volontari e altri soggetti impiegati nelle attività siano coperti da una assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle stesse attività e per la responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 1.500.000;
- d) alla compilazione di una relazione annuale, a consuntivo, sul servizio prestato comprensiva dei dati di attività.
- e) alla trasmissione all'Azienda di copia del conto consuntivo redatto nell'anno di vigenza del presente contratto, regolarmente approvato dagli organi

statutari.

ART. 4) PROGRAMMA DI ATTIVITA'

L'Associazione si impegna all'esecuzione di interventi di sostegno e di formazione in collaborazione con l'Azienda, mediante le seguenti attività:

- attivazione ed erogazione diretta di prestazioni assistenziali nei vari settori di cura, domicilio, ambulatorio, ricovero ospedaliero, ricovero in hospice, in cure intermedie, o Residenza alternativa al domicilio ed in particolare:
 - o assistenza medico specialistica
 - o assistenza infermieristica
 - o assistenza riabilitativa
 - o assistenza psicologica
 - o assistenza spirituale
 - o assistenza sociale
 - o assistenza di base alla persona
 - o assistenza con altre figure quali l'arteterapista
 - o musicoterapista
 - o supporto familiare ed un supporto emozionale con il paziente e la famiglia, con un aiuto rivolto alla umanizzazione nelle ultime fasi di vita e nella rielaborazione del lutto, con particolare attenzione ai servizi per i bambini

o attività di volontariato volta al supporto dei
pazienti e delle famiglie

o inserimento del paziente e dei familiari
nell'assistenza domiciliare integrata

Le attività di assistenza al malato determinano:

- l'integrazione dei servizi previsti dai Progetti Aziendali per le Cure Palliative nella zona-distretto
- la partecipazione ad incontri periodici con la competente struttura aziendale
- l'indicazione di un referente sanitario
- l'inserimento dei dati per la rendicontazione
- la partecipazione a riunioni di équipe e ad attività formative
- l'utilizzo appropriato dei beni nel rispetto del criterio di contenimento della spesa
- la prescrizione di farmaci secondo le modalità e gli strumenti operativi indicati dalle strutture aziendali competenti
- l'attuazione di protocolli e di procedure con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità degli interventi;
- l'attivazione di un sistema interno di monitoraggio e controllo

- l'attuazione delle indicazioni aziendali per la tenuta ed archiviazione della documentazione sanitaria
- l'attività di diffusione della cultura delle cure palliative
- la partecipazione alle attività in materia di rischio clinico e accreditamento
- l'attivazione dei regolamenti aziendali in materia di trasparenza, anticorruzione e codice etico
- la partecipazione alle attività di supporto psicologico
- la partecipazione ai progetti di ricerca sulle cure palliative
- l'attivazione di strumenti volti a misurare la soddisfazione del gradimento dei servizi erogati

ART. 5) OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga:

- a) a riconoscere ufficialmente l'Associazione quale partner nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto;
- b) a consentire al partner la pubblicizzazione del proprio nome e l'associazione allo stesso dell'immagine aziendale per fini compatibili con i propri fini istituzionali, escludendo ogni utilizzo

a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa; a fini di pubblicizzazione commerciale di prodotti che determini messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minacce o comunque lesive della dignità umana;

c) al rimborso parziale delle spese sostenute dall'Associazione nell'esecuzione del progetto sino alla misura massima annuale di € 32.700,00 da liquidare con frequenza trimestrale;

d) alla messa a disposizione del partner di un locale all'interno del Presidio Ospedaliero di Livorno. Pro umbino

ART. 6) CONTROLLI

L'Azienda ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle attività, il regolare e corretto adempimento delle prestazioni.

ART. 7) RISOLUZIONE

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dell'Associazione a qualsiasi obbligo contrattuale.

In particolare il contratto è soggetto a risoluzione:

a) quando l'Associazione risulti gravemente inadempiente

in relazione ai propri obblighi;

- b) quando situazioni o cause eccezionali non consentano all'Associazione l'assolvimento dei propri impegni;
- c) qualora il rapporto originato dal presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività delle parti contraenti;
- d) qualora venga accertata l'inosservanza delle normative sulla sicurezza e degli obblighi contenuti nel progetto di attività.

ART. 8) RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

ART. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione procederà alla nomina quale responsabile del trattamento dati dr. GRASSI MAURIZIO

L'Associazione si impegna a trattare i dati solo ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alla presente convenzione.

L'Associazione nel trattamento dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del

Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti ed assume il ruolo di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016.

Nell'atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui l'Associazione sarà destinatario nella sua qualità di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, sono definite le azioni di protezione dei dati che è tenuto a porre in essere in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria impegnandosi a vigilare sul personale incaricato della gestione dei dati per garantire la concreta ed effettiva adozione delle misure stesse.

L'Associazione deve osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda USL nel Regolamento di attuazione della normativa sulla riservatezza, che dichiara di conoscere in tutte le sue parti, ed in

particolare dovrà informare l'Azienda USL della puntuale adozione delle misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente in materia nonché dal Regolamento aziendale così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

In ogni caso l'Associazione si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda USL committente o dai soggetti sopraindicati, senza preventivo consenso scritto dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.

E' riservata all'Azienda USL Toscana Nord Ovest la facoltà di verificare l'attuazione delle istruzioni impartite in materia di riservatezza e la puntuale osservanza delle stesse.

Con il presente atto viene dato all'Associazione il consenso al trattamento dei soli dati dell'Azienda USL strettamente necessari ed inerenti al rapporto e ai dati ed operazioni connessi e consequenziali e previsti dalla legge come obbligatori.

L'Associazione si obbliga a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente l'Azienda USL in caso di anomalie o emergenze.

ART.10) Tutela salute e sicurezza

L'Associazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda USL al fine di eliminare o ridurre eventuali rischi da interferenze.

L'Associazione si impegna ad emanare disposizioni, dare le necessaria formazione e informativa nonché ad effettuare i relativi controlli nei confronti dei volontari e dei soggetti incaricati a qualsiasi titolo dall'Associazione affinché gli stessi rispettino le norme comportamentali aziendali in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi alle quali devono attenersi con il massimo scrupolo.

Per ciò che concerne gli aspetti inerenti all'emergenza generale (incendio, terremoto, black-out elettrico,

etc.), in caso di evento avverso l'Organizzazione si dovrà attenere alle indicazioni impartite dal personale aziendale. L'Associazione si impegna a tenere indenne l'Azienda USL in caso di incidenti, incendi o quant'altro sia causato o addebitabile al mancato rispetto delle norme comportamentali ed alle misure di prevenzione e protezione da parte dei volontari o degli incaricati della stessa.

ART. 11) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Livorno.

ART. 12) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

ART. 13) REGISTRAZIONE E FIRME


La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 266/91 cit., e sarà registrata solo in caso d'uso, con relative spese a carico

della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. l'Associazione

p. Azienda Usl Toscana Nord Ovest



.....

.....

Ad accettazione espressa di quanto disposto agli artt.
6 (risoluzione), 7 (facoltà di recesso), 8 (trattamento
dati personali), 9 (tutela salute e sicurezza), 10
(foro competente) della presente convenzione (art. 1341
c.c.).

p. l'Associazione

p. Azienda Usl Toscana Nord Ovest


.....

.....